

CHIARIMENTI  
SUL DPCM 3.12.2020

10 dicembre 2020

**1) Spostamenti fuori Comune per ragioni di assistenza nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno**

Sono ammessi in presenza di due requisiti: a) si tratta di congiunti, intesi come soggetti nei cui confronti sussista un rapporto personale che dia luogo ad obblighi giuridici o morali di assistenza (es. coniugi, anche in caso di separazione, genitori, fratelli, figli, stabile rapporto affettivo); b) difficoltà o impossibilità della persona alla quale si presta assistenza di far fronte alle esigenze quotidiane essenziali o di tutelare la propria incolumità e la propria dignità, per uno stato stabile o anche per condizioni provvisorie quale la malattia (reperimento e cucina cibo,

reperimento farmaci, esigenze di igiene e cura della persona e della casa connesse al decoro della vita individuale, condizioni psicologiche di difficoltà). La non autosufficienza certificata è condizione sufficiente ma non necessaria, essendo ammessa l'assistenza anche in situazione di difficoltà o impossibilità di minore gravità. Le certificazioni mediche sulle condizioni della persona assistita possono essere utili ai fini della documentazione della necessità della visita. Secondo le faq del Governo, non è invece di norma ammessa la visita finalizzata ad alleviare lo stato di solitudine il cui peso è solitamente aggravato nel periodo festivo.

5 dicembre 2020

1) Lunedì 7 dicembre: secondo le indicazioni provenienti dal Governo, che ha adottato la disposizione della chiusura dei centri commerciali anche nei giorni prefestivi, la giornata di lunedì 7 dicembre è prefestiva rispetto alla festività nazionale dell'8 dicembre 2020; sono pertanto

chiusi tutti gli esercizi commerciali indicati nel DPCM (centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole);

2)Sci di fondo e sci alpinismo: la pratica amatoriale dello sci di fondo e di sci alpinismo, non implicanti uso di impianti di trasporto, non è vietata; sono chiusi gli “impianti” dei comprensori sciistici, intendendosi per tali gli impianti di trasporto di persone ma l’attività motoria e sportiva è ammessa all’aria aperta, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di m. 2. Lo sci di fondo può quindi essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici.

3)Biglietto aereo: il fatto di aver acquistato un biglietto aereo prima delle restrizioni introdotte dal dpcm del 3.12.2020, non costituisce un valido motivo di viaggio, qualora il viaggio stesso debba

avvenire per una specifica causale (es. esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ecc.). Se il viaggio diventa impossibile per le restrizioni, si ha diritto al rimborso.

4) Bar nei centri commerciali: rimangono aperti anche nei giorni di chiusura del centro commerciale dal momento che la chiusura riguarda “gli esercizi commerciali” mentre i bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono regolati come servizi di ristorazione, oggetto di disposizione diversa da quella sugli esercizi commerciali.